

Registro Generale n.	1/21
protocollo CSA n.	2/20
	ASD BRIDGE REGGIO EMILIA c/ ASD IDEA BRIDGE TORINO
sentenza CSA il	03.01.2021
pubblicazione il	03.01.2021

OGGETTO

Reclamo avverso la mancata omologazione della finale del campionato italiano femminile societario 2020

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE****in funzione di CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

riunita in camera di consiglio nella persona dei suoi componenti:

avv. Maurizio Napoli – Presidente relatore ed estensore

prof. Giuliano Balbi – Consigliere

notaio Corrado Sabia – Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto reclamo proposto in data 8.11.20 dalla ASD Bridge Reggio Emilia (C0216) in persona del suo Presidente Ivan Camerini, contro la ASD Idea Bridge Torino rappresentata e difesa dal sig. avv. Francesca Carnicelli, avverso la sentenza n. 8/20 resa in data 4.11.20 dal GSN nella funzione di ex CNG che non omologava il risultato stabilito dalla FIGB della finale del Campionato italiano societario squadre Ladies 2020 che avrebbe dovuto svolgersi in Salsomaggiore in data 26/9/20 tra i teams della due ASD. Per la disputa di detto incontro, già fissato per tale data a seguito di rinvio di ufficio dovuto alla emergenza Covid, la FIGB, aveva concesso alle squadre ulteriore possibilità di trovare intesa anche per data diversa, ma le stesse squadre non si erano presentate in quanto, in considerazione della indisponibilità della squadra di Torino per lungo periodo, preventivamente

comunicata alla Federazione, i tentativi di accordo di spostamento della data di effettuazione della finale non erano andati a buon fine.

Il titolo italiano era stato, pertanto, assegnato dalla FIGB alla squadra della ASD Reggio Emilia senza disputa dell'incontro.

Il ricorso della ASD Idea Bridge Torino avverso tale provvedimento veniva accolto dal GSN in funzione di CNG; il Giudicante in sostanza non omologando il risultato per la mancata presentazione delle squadre e dell'arbitro, e la mancanza del referto di gara, disponeva ai fini della assegnazione del titolo lo svolgimento della finale; ma, avverso la sentenza di accoglimento del Giudice veniva proposto l'odierno reclamo da parte della ASD Reggio Emilia che sosteneva la erroneità nel merito della pronuncia del Primo Giudice .

Nel giudizio innanzi alla Corte costituitasi la reclamata ASD Idea Bridge Torino e depositati i motivi di reclamo da parte della reclamante, alla udienza del 4.12.20, tenutasi in forma telematica con l'ausilio della piattaforma Meet, le parti confermavano le loro domande ed eccezioni ed il Collegio riservava di provvedere nei dieci giorni successivi.

La reclamata ASD Idea Bridge Torino aveva depositato ampia memoria rilevando, oltre alla infondatezza nel merito, la inammissibilità del reclamo in quanto non ritualmente depositato e sottoscritto, e perché lo stesso mancante degli elementi richiesti dal codice di rito cui il Regolamento di Giustizia si riferisce all'art. 1.

Il Presidente della ASD Reggio Emilia non compariva evidenziando che la celebrazione di udienze in modalità "da remoto" fossero consentite esclusivamente in ragione della congiunta richiesta di tutte le parti coinvolte nel procedimento (D. L. n. 137/2020) e che la ASD Bridge Reggio Emilia, non avendo formulato richiesta in tal senso, riteneva non legittima la trattazione dell'udienza nelle modalità preavvisate. Per questa ragione Egli in quella data avvertiva che non sarebbe intervenuto in udienza.

La Corte riservava la causa a sentenza.

Ma, sciogliendo la riserva, con la ordinanza 9.12.20 questa Corte rimetteva la causa sul ruolo rigettando le osservazioni in ordine alla tenuta telematica del giudizio, proposte della ASD Reggio Emilia, in quanto l'art. 9 n. 5 del CGS CONI, reiterato testualmente nell'art. 10 u.co del Regolamento di Giustizia FIGB, conferiva espressamente agli Organi di Giustizia tale possibilità senza il consenso delle parti. Senza esaminare, poi, le eccezioni proposte dalla ASD Idea Bridge Torino, rilevava preventivamente un sospetto difetto di giurisdizione in ragione della mancata applicazione da parte del Primo Giudice della norma introdotta dall'art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in L. 17.7.20 n. 77). Invitava, quindi, le parti a dibattere sul punto.

Depositata nei termini le osservazioni delle parti la causa viene oggi nuovamente alla cognizione della Corte.

Questi in estrema sintesi i fatti di causa.

DIRITTO

a) La Corte ritiene che la domanda originaria, ovvero la “istanza” presentata al GSN dalla ASD Idea Bridge Torino, sia stata presentata a Giudice da qualificarsi incompetente a trattare la causa e conseguentemente privo di giurisdizione sulla materia e che il Giudice tanto non abbia rilevato. E che tale incompetenza possa essere rilevata di ufficio in questa fase del procedimento essendo prevista dalla legge come esclusiva. Con susseguente nullità della decisione di primo grado che travolge di inammissibilità gli atti successivi tra cui il reclamo proposto alla Corte nella decisione; tanto a mente degli artt. 37 e 38 c.p.c. applicabili al nostro processo stante il richiamo dell’ar. 2 n. 6 CGS CONI e dell’ar. 1 co. 6 del Regolamento di Giustizia FIGB.

Infatti non ha rilevato il Primo Giudice, preferendo soffermarsi a lungo su vicende estranee alla decisione poi assunta, che nel caso in cui il provvedimento della Federazione sia stato determinato da esigenze derivanti dalla emergenza Covid, come nel caso di specie, deve trovare applicazione il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie di cui all’art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in L. 17.7.20 n. 77), recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, approvata con deliberazione del Presidente del CONI n. 38/23 del 10 giugno 2020, poi ratificata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1666 del 2 luglio 2020.

Tale provvedimento ha stabilito che le Federazioni aderenti al CONI, tra cui la FIGB, “potessero adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020” e che “nelle more dell’adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI ... la competenza degli organi di giustizia sportiva fosse concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport.”

Recita inoltre la norma richiamata: “Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta e’ priva di effetti. La decisione e’ impugnabile ai sensi del comma 3.”.

Ha, infine, precisato la stessa norma che “Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto (19.5.20) e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.”

Lo stato emergenziale da allora è tuttora in essere essendo oggi prorogato sino al 31.1.2021, il provvedimento della FIGB è dell'agosto 2020 e la sentenza oggi impugnata è stata depositata il 4.11.20. Evidente che la fattispecie rientrasse nella previsione della norma.

Pacifico che la possibilità del rilievo di ufficio che oggi la Corte svolge del difetto di competenza esclusiva, come quello del difetto di giurisdizione, operi in qualsiasi grado del processo ogniqualvolta sulla eccezione non sia intervenuta una pronuncia precedente, a meno che la questione non sia coperta da giudicato implicito, circostanza questa che nella fattispecie non è ravvisabile in quanto il Giudice di primo grado decidendo il merito del procedimento non si è posto alcun problema di giurisdizione o competenza da ritenersi "implicitamente" risolto dalla pronuncia; ma tale "problematica" non gli era stata segnalata dalle parti per cui essa risultava elemento del dibattere del tutto estraneo al procedimento ed elemento molto difficile per il non abituale operatore di diritto.

b) Nella nostra ipotesi il Legislatore Statale con la normativa in parola, anche se il CONI era stato preventivamente sentito sul punto, ha provveduto a:

- Creare un Organo di Giustizia temporaneo assolutamente sconosciuto alla giurisdizione sportiva, che operava con regole procedurali assolutamente diverse da tutti gli altri – endo-federali o non;

- Assegnare a questo Organo la soluzione di specifiche controversie identificandone la materia ed il tempo del maturarsi della stessa;

- Sottrarre tali controversie alla giurisdizione endofederale.

Ebbene la Corte re melius perpensa ritiene che tale Organo sia da qualificare interno alla giurisdizione e competente esclusivo per materia nelle ipotesi previste dalla Legge.

La giurisdizione, infatti, è il potere di dare attuazione alla norma e la competenza è la suddivisione di tale potere tra diversi organi della giurisdizione stessa; ma, nel caso di specie, all'interno dell'ordinamento sportivo tale potere pur non espressamente definito era ben attribuito al GSN per cui, con la norma oggetto del nostro esame, veniva "trasferito" al nuovo Organo della giurisdizione sportiva senza la possibilità che il GSN potesse più statuire in materia.

Di fatto la norma statale ha, quindi, stabilito una competenza esclusiva ma, in diritto, ha privato l'ordinamento sportivo delle singole Federazioni della giurisdizione in ordine ai fatti ivi previsti.

c) Deve quindi stabilirsi la conseguenza che discende dalla introduzione di tale disposizione normativa e dal dettato di esclusività.

Ritiene questa Corte che analogamente a quanto accaduto con la costituzione della "Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche" creata presso il Collegio di Garanzia del Coni nel 2019 su invito del Ministero dello Sport ed ai sensi dell'art. 12 bis co. 4 bis dello Statuto CONI, Sezione che gode di competenza esclusiva sulla materia (art.1 n. 4 All.to A R.O Reg. Garanzia), la norma citata conferisca competenza esclusi-

va al Collegio di Garanzia per la materia oggetto del presente reclamo. E tale difetto di competenza, al pari del difetto di giurisdizione, non presuppone nei giudizi la eccezione di parte e può e deve essere rilevato di ufficio in ogni fase e grado del procedimento.

Ed infatti la individuazione dell'ufficio giudiziario competente non rientra nella disponibilità delle parti in quanto l'art. 25 Cost. sancisce che nessuno può essere distolto dal Giudice naturale precostituito per legge, principio ribadito nel codice di procedura civile all'art. 6. Ed in forza di tale principio con l'entrata in vigore della L. 77/20 la giustizia delle singole Federazioni si è vista privata della possibilità dello statuire in ordine a fatti ed accadimenti che rientrassero nella previsione della legge stessa; fatti che dovevano essere portati esclusivamente alla cognizione del nuovo Organo giurisdizionale.

Beninteso la competenza è da considerarsi inderogabile ogni qual volta, come nel caso di specie, sia disposta espressamente dalla legge e la violazione del dettato normativo comporta inammissibilità, ovvero improcedibilità della domanda.

Ed infatti ritiene la Corte che in relazione ai tempi in cui è stata proposta (8 novembre 2020) per la originaria domanda diretta alla non omologazione del risultato sportivo operava il rito speciale ed esclusivo del ricorso al Collegio di Garanzia e dello Sport, e, quindi, essa doveva essere dichiarata inammissibile nel giudizio innanzi al Giudice Sportivo della FIGB, che mal ha fatto a decidere sulla originaria istanza.

Come più volte affermato dalla S.C. nella ipotesi di competenza inderogabile l'errore nella individuazione del Giudice non integra una questione di competenza in senso stretto ma una questione attinente al rito, configurando una vicenda di "litis ingressum impediens" (cfr. 1 Sez. Ordinanza n. 16867 del 30/11/2017), e, quindi, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr. Corte Cass. 1 Sez. Sentenza n. 5063 del 26/02/2008), anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela dei principi stabiliti dalla legge stessa. (cfr. Cass. Sez. 1 Sentenza n. 19973 13/08/2008 in motivazioni).

Ed il rilievo ex officio di tale inammissibilità/improcedibilità non soggiace ad alcun limite preclusivo, fatto salvo il giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta ed esaminata dal Giudice e questi abbia egualmente inteso pronunciare sulla domanda, come avvenuto nel caso di specie.

d) Stante il rilievo di ufficio che la Corte qui effettua, dunque, è ineluttabile il travolgimento di tutti gli atti sin oggi svolti nel procedimento. Il rilievo, inoltre, impedisce di decidere sulle eccezioni preliminari nel giudizio di gravame svolte dalla ASD Idea Bridge Torino, che, prima facie, apparivano meritevoli di attente determinazioni coinvolgendo la interpretazione di principi fondamentali degli ordinamenti sportivi.

PQM

La Corte di Appello Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello, così provvede:

Rilevata la competenza esclusiva ex art. 218 L. 77/2000 del Collegio di Garanzia e dello Sport nel decidere sulla originaria domanda proposta dalla ASD Idea Bridge Torino avverso

la omologazione del risultato finale del campionato italiano societario a squadre femminile 2020, dichiara la nullità della sentenza del GSN della FIGB n. 8 del 4.11.20 e la susseguente inammissibilità e conseguenziale improcedibilità del reclamo oggi in esame proposto dalla ASD Reggio Emilia che, per l'effetto, non può esaminare.

Nulla per le spese.

Dispone che la Segreteria della Giustizia Sportiva provveda alla immediata comunicazione alle parti ed alla pubblicazione della sentenza sul sito internet della Federazione.

Così deciso in Salerno, addì 3 gennaio, 2021

Il Presidente relatore ed estensore



Avv. Maurizio Napoli